

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

### RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della **dott.ssa Fiorella La Sala** nata a Isernia (IS) il 08.06.1973, (c.f. LSLFLL73H48E335D), rappresentata e difesa, giusta procura su separato atto dall'avvocato Luisa Acampora (c.f. CMPLSU59P47I208L), con la quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC [luisa.acampora@ordineavvocatita.it](mailto:luisa.acampora@ordineavvocatita.it) fax 081 19028105

#### **contro:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

**Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale** in persona del legale rapp.te p.t.;

#### **nonché nei confronti:**

**Mancini Giuseppe** (BARCODE 0000006415815) domiciliato presso la PEC: [giuseppemancini25@pec.it](mailto:giuseppemancini25@pec.it)

**Campa Miriam** (BARCODE 0000005656806) domiciliata presso la PEC: [campa.miriam@ordavvle.legalmail.it](mailto:campa.miriam@ordavvle.legalmail.it)

#### **avverso e per la riforma previa adozione di misure cautelari:**

della sentenza **n. 8458/2023, pubblicata il 18/05/2023**, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° (R.G. 6583/2023) resa *inter partes*, con cui è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento:

a) della valutazione pari a 22,25 punti della prova scritta della ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 25 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) in parte *qua*, dell'**art. 7 del Bando** di concorso nella parte in cui equipara il Diploma di Laurea V.O. in possesso della ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);

d) del punteggio attribuito al Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

e) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data **24 febbraio 2023**, nella parte in cui colloca la ricorrente (identificata con il barcode **000009099241**) alla posizione 13796 con 23,25 punti;

**per quanto di ragione:**

f) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

g) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dalla ricorrente;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

**nonché per l'accertamento:**

i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori **1 punto** per l'annullamento del quesito n. 25, aggiuntivo rispetto ai 22,25 punti già conseguiti all'esito della prova scritta.

l) del diritto della ricorrente al riconoscimento di **1 punto aggiuntivo** per il possesso di un Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;

**in via subordinata, per l'accertamento:**

m) del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione del Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.

## **FATTO**

**A)** La ricorrente, **in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e Finanza, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, per la cui partecipazione veniva richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di II° grado. Nello specifico, la ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM, e superava brillantemente tutte le fasi selettive, compresa la prova scritta all'esito della quale conseguiva il punteggio di 22,5/30, giungendo sino a quella di valutazione dei titoli, **prevista solo dopo la prova scritta.**

**Tale fase di valutazione titoli** veniva regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, disciplinava la valutazione dei titoli universitari nei seguenti termini:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**”

In considerazione dei motivi di appello che di seguito si andranno ad articolare, è fin da subito opportuno precisare che:

- nel questionario somministrato alla dott.ssa La Sala nel corso della prova scritta veniva inserito un quesito di inglese palesemente errato, nello specifico il n. 25 del questionario, ciò determinava la perdita di 1 punto e, quindi, un rilevante pregiudizio nel posizionamento nella graduatoria finale di merito;
- il suddetto criterio di valutazione, anch'esso oggetto di impugnativa, **veniva applicato alla ricorrente, come a tutti gli altri candidati, solo a seguito della conseguita idoneità alla prova scritta.** Tant'è che, in caso di esito negativo, i titoli della ricorrente non sarebbero stati oggetto di valutazione e, quindi, alcun interesse ella avrebbe maturato per l'introduzione del ricorso.

**B) All'esito della fase di valutazione dei titoli, in data 24 febbraio 2023,** l'Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale la ricorrente risultava **vincitrice** e si **si collocava 13796° con 23,25 punti, da tale punteggio l'appellante desumeva: che il titolo di laurea, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, era stato valutato con 1 punto, nonché che l'Amministrazione aveva confermato l'errato punteggio della prova scritta.**

C) Pertanto, **solo all'esito della valutazione dei propri titoli di studio,** si concretizzava il pregiudizio derivante dal criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando che, irragionevolmente, equiparava i titoli di laurea magistrale a ciclo unico alle lauree triennali, **valutandole con il medesimo**

**punteggio, ossia 1 punto.**

Sia l'irragionevole criterio di valutazione dei titoli di laurea che la presenza di un quesito evidente errato nel questionario della prova scritta, influenzavano negativamente il posizionamento in graduatoria della dott.ssa La Sala, facendole perdere numerose posizioni (nell'ordine delle migliaia) e riducendo drasticamente le possibilità di rientrare nei futuri scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, la ricorrente **adiva il TAR Lazio allo scopo di ottenere sia l'annullamento del criterio di valutazione**, che ingiustamente equiparava titoli di laurea di valore differente, **che del quesito di inglese** presente somministrato nella prova scritta, chiedendo, conseguentemente, la rettifica del punteggio ed il riesame del posizionamento in graduatoria.

D) In data 10 maggio 2023, si celebrava la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, all'esito della quale il TAR adito si pronunciava, con sentenza ex art. 60 CPA, **solo su uno dei due motivi di ricorso** ed inaspettatamente, **senza concedere il contraddittorio sul punto**, dichiarava il ricorso inammissibile.

Ebbene, la decisione assunta è affetta da **gravissimi vizi** sia in *procedendo* che in *iudicando*, a partire dalla netta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché da profili di palese contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità. Inoltre, la sentenza risulta palesemente contraria all'univoca giurisprudenza in tema di decorrenza dei termini di impugnazione di clausole concorsuali, pertanto se ne chiede l'annullamento e la riforma per i seguenti

## MOTIVI

**I. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 60, 72Bis e 73 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE ART. 24 COSTITUZIONE.**

In via preliminare occorre rilevare che il TAR ha deciso su di un profilo di inammissibilità del ricorso, **rilevato d'ufficio**, senza attivare il contraddittorio

sul punto attraverso la concessione di un termine congruo per il deposito di memorie.

In vero, la rilevata tardività del ricorso **non era stata eccepita neppure dalla difesa erariale**, la quale nei propri scritti difensivi si era limitata a dedurre la mera infondatezza del ricorso.

Ne deriva che **la sentenza è stata pronunciata a contraddittorio non integro**, considerato che sul motivo di inammissibilità non è stato concesso all'appellante di potersi difendere argomentando *a contrario* sulla questione.

**II. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 88 CPA. VIOLAZIONE ART. 24 COSTITUZIONE. NULLITÀ. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.**

La sentenza impugnata sconta anche **un evidente vizio di nullità dovuto alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato**.

Da una rapida lettura della decisione è possibile constatare come **il TAR abbia del tutto ommesso di trattare il secondo motivo di impugnazione**, con il quale la ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione assegnata alla prova scritta.

Oggetto di censura era il quesito n. 25 del questionario somministrato in sede di prova scritta e la ricorrente rivendicava la rimozione della penalità applicata ed il riconoscimento del punteggio positivo previsto per le risposte esatte.

Come emerge dal contenuto della sentenza il giudice di primo grado ha del tutto ommesso di pronunciarsi sul motivo in questione.

**Non si tratta di assorbimento del motivo ma di una vera e propria assenza testuale** nella sentenza del motivo di impugnazione. Infatti, la domanda di

annullamento e di riconoscimento del relativo punteggio **non è stata richiamata neppure nell'epigrafe della sentenza**, né nella parte in fatto, né in quella in diritto.

In sintesi, il giudice di primo grado ha **totalmente omesso** di prendere in considerazione il secondo motivo di censura contenuto nel ricorso introduttivo. A conferma di ciò, si riporta un passaggio della decisione (pg. 3) dove il TAR afferma: “*A fondamento del ricorso ha dedotto, con **unico motivo**, la violazione ...*”, si tratta di un'affermazione **assolutamente errata**, in quanto i motivi di impugnazione erano due e non uno, tra l'altro su questioni di natura differente. A dimostrazione del travisamento in cui è incorso il TAR, si richiama anche una recente sentenza, sempre del TAR Lazio, che ha definito un ricorso **identico** a quello proposto dalla dott.ssa La Sala con una pronuncia di **parziale accoglimento**, la sentenza è la n. 9094/2023 del 29/05/2023 della sez. IV del TAR Lazio che si deposita in atti.

Sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato codesto ecc.mo Consiglio di Stato si è espresso affermando: “*L'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce **tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato**, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale **l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso**, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa **può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso** e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.” (Consiglio di Stato sez. III, 12/07/2022, n.5820). Sul punto anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: “*È sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di**

*sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riquilibrare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, comma 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) — trattandosi, com'è noto, di vicende che impingono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo -, a condizione, però, che tale patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio); è evidente che dette ultime ipotesi costituiscano, ovviamente alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a.*

(Consiglio di Stato ad. plen., 28/09/2018, n.15).

In ragione della completa assenza testuale nella sentenza impugnata di riferimenti al motivo di impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo, relativamente alla legittimità del quesito concorsuale di inglese somministrato all'appellante, tale motivo **si ripropone nella sua originale formulazione:**

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Altresì illegittima è la valutazione di (22,25/30) assegnata alla prova scritta della ricorrente, che è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito di inglese evidentemente errato.

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero 25 del test somministrato alla ricorrente.

**II.a. Il quesito n. 25 recita:**

What's a synonym of the adjective "honest"?

1° **Truthfull**. (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° Memorable.

3° Proper. (**risposta indicata dalla ricorrente**)

L'Amministrazione ha indicato come esatta la 1° opzione "Truthfull" (vocabolo inesistente in lingua inglese), mentre la ricorrente ha indicato come risposta la 3° opzione "Proper", subendo, ingiustamente, l'applicazione della penalità prevista per le risposte errate pari a - 0,25 punti.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione di concorso, si rivela **palesamente errata, in quanto la parola "truthfull" è un vocabolo che non esiste**, e ciò è facilmente riscontrabile attraverso una verifica su di un qualsivoglia dizionario di lingua inglese.

A tal proposito si rinvia al Cambridge Dictionary che, a seguito di ricerca del termine "truthfull", **non fornisce alcun risultato** (<https://dictionary.cambridge.org/it/spellcheck/inglese/?q=truthfull>),

medesimo esito si ottiene se la ricerca viene effettuata sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer-truthfully>), in quest'ultimo caso **il dizionario rinvia automaticamente alla parola "truthfully"** che può essere tradotto in italiano in "onestamente".

Per completezza si riporta anche l'esito della ricerca su di uno dei più importanti dizionari di lingua online WordReference.com, che fornisce il risultato **"Traduzione di truthfull non trovata"** ed offre in alternativa le seguenti soluzioni "truthful" e "truthfully"

<https://www.wordreference.com/enit/truthfull>).

Ne deriva che – incontrovertibilmente – il vocabolo indicato dall'Amministrazione come sinonimo di “honest”, in realtà è una parola **inesistente**.

Pertanto, il quesito è affetto da un **manifesto profilo di erroneità** che non può che condurre al suo annullamento.

Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, con diverse pronunce, anche codesto on.le TAR che ha accertato l'illegittimità dello stesso affermando che:

**“La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che “Truthful” si scrive con una sola “l”. Il medesimo termine con due “l”, invece, non**

**corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese**. In merito occorre

ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

**Ebbene, nel caso di specie, appare ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità**. Né risulta

convincente la difesa dell'Amministrazione secondo cui il candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il “refuso” e indicare la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamente corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante.

La commissione, invero, «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e

*inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.)” (ex multis TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022).*

*II.b. Orbene, in ragione della manifesta erroneità della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione il quesito non può che essere ritenuto meritevole di annullamento.*

*Pertanto, alla ricorrente **spetta il riconoscimento di 1 ulteriore punto in più (0,75+0,25)**, dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a - 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito pari a +0,75.*

*Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: “In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dalla ricorrente va **eliminata** la penalità e **aggiunto** il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina, per effetto della risposta fondatamente contestata (comportando, tale fondatezza, l'assegnazione di 1,125) l'incremento del punteggio a 21,375 per la prova scritta.” (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, n. 2239/2023).*

**III. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE CONCORSUALI. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Ferma la censura che precede, la sentenza gravata è meritevole di annullamento

e riforma anche con riferimento alla rilevata tardività del ricorso.

Infatti, il giudice di primo grado, riferendosi all'impugnativa del **criterio di valutazione dei titoli di laurea stabilito dall'art. 7, comma 3**, del Bando, lascia intendere che questo andava impugnato nei 60 giorni dalla pubblicazione del Bando, in assenza, quindi, di un interesse certo, attuale e concreto che non può che discendere dall'applicazione del criterio stesso che, però, è stato applicato ai candidati, solo con la pubblicazione della graduatoria di merito; sul punto il TAR motiva: *“Senza contare che nella domanda di partecipazione al concorso la ricorrente ha dichiarato “di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso”*: il che determina acquiescenza alla previsione contestata...” e *“Una (presunta) disparità conosciuta sin dal momento della pubblicazione del bando; espressamente accettata quale regola concorsuale; fatta valere soltanto in esito alla conoscenza dei riflessi positivi che potrebbero derivare dall'assegnazione “alla ricorrente di 1 punto”, nella prospettiva che, per tale effetto la ricorrente raggiungerebbe...”*; quest'ultimo passaggio conferma che l'appellante non aveva alcun interesse all'introduzione del ricorso in assenza di applicazione del criterio impugnato.

Al contrario il giudice di primo grado afferma che il concorrente doveva impugnare il criterio di valutazione dei titoli di laurea, non al momento della sua applicazione, ossia con la pubblicazione della graduatoria finale di merito, bensì con la pubblicazione del Bando, avvenuta il 31/12/2021, a prescindere dalla sussistenza di un interesse certo, concreto ed attuale all'annullamento della clausola.

Per di più, il TAR paventa un profilo di acquiescenza alle clausole del Bando dovuto al fatto che la *ricorrente ha dichiarato “di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso”*.

Tale posizione è assolutamente irragionevole sotto diversi profili.

Innanzitutto, l'interpretazione data dal TAR alla clausola di “presa conoscenza”, ossia quella di una rinuncia *pro futuro* al diritto di accedere alla

tutela giurisdizionale avverso il Bando di concorso, determinerebbe la presenza di chiari profili di vessatorietà nella clausola in questione e, conseguentemente, la sua nullità *ex lege*. Già per tale ragione appare paradossale che il TAR la applichi in tal senso.

Inoltre, è evidente che il candidato non ha alcuna possibilità di agire sul modulo di domanda per modificarne le clausole (si tratta di una compilazione telematica) e che se la domanda non viene compilata in ogni sua parte viene impedito di completare la procedura di invio.

In altre parole, il candidato, se vuole partecipare al concorso, non può far altro che accettare tutte le clausole contenute nella domanda, affermare che, per tale ragione, egli rinunci anche alla possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa è chiaramente irragionevole.

In senso diametralmente opposto alle posizioni assunte dal TAR è l'univoca giurisprudenza in materia di decorrenza dei termini di impugnazione delle clausole di bando di concorso, che impone l'onere di impugnazione immediata solo per le clausole aventi natura escludente, ossia quelle previsioni che impediscono la partecipazione al concorso o che impongano oneri partecipativi manifestamente sproporzionati ed irragionevoli.

Nel caso di specie, invece, **si tratta di impugnativa avverso un criterio di valutazione dei titoli di studio**, che, evidentemente, **non** assume natura escludente né incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ma che trova concreta applicazione solo nei confronti dei candidati che hanno superato tutte le fasi di concorso precedenti.

Infatti, se la ricorrente non avesse raggiunto l'idoneità alla prova scritta, il criterio in questione non le sarebbe neppure stato applicato ed un'eventuale impugnativa "preventiva" si sarebbe rivelata, oltre che inammissibile per difetto di certezza, attualità e concretezza del pregiudizio, del tutto **inutile**.

Imporre l'onere di impugnare una clausola di concorso, prima che questa sia applicata ed **in assenza di immediata lesività** della stessa, determinerebbe un aggravio sproporzionato dei presupposti di accesso alla tutela giurisdizionale,

**sostanzandosi in una netta violazione dell'art. 24 della Costituzione.**

In merito, inoltre, non vi è alcun dubbio in giurisprudenza sul momento in cui si concretizza il pregiudizio arrecato dal clausole di concorso che **non** hanno natura escludente, né incidono sui requisiti di partecipazione: “*La giurisprudenza, in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, afferma costantemente il principio secondo il quale l'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, cioè di clausole riguardanti requisiti di partecipazione, le quali sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato (cfr. [Cons. Stato, IV, 11-10-2016, n. 4180](#); sez. III, 7-3-2016, n. 921).*”

*Al di fuori di tale ipotesi, vale la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad individuare il soggetto lesa dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell'interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non sa se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare ([Cons. Stato, A.P., 29-1-2003, n. 1](#)).*

*Dai principi sopra esposti emerge che l'impugnazione unitamente all'atto applicativo si giustifica in relazione al fatto che solo attraverso quest'ultimo l'illegittimità del bando viene a realizzare una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dell'interessato.*

*L'atto applicativo, dunque, concretizza l'illegittimità della clausola del bando con riferimento alla sfera giuridica dell'interessato, determinando una lesione attuale e concreta della sua posizione giuridico-soggettiva e rendendo in tal modo attuale e concreto l'interesse all'impugnazione.*

*Da quanto sopra risulta, dunque, che l'atto applicativo che determina l'onere di impugnazione del bando non è un qualsiasi atto che della lex specialis risulti attuazione, ma è solo quello che faccia applicazione del bando nella parte illegittima, poiché solo esso concretizza la lesione riveniente dalla illegittimità della lex specialis, rendendo il privato titolare di un interesse attuale all'impugnazione.*” (Ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019 n.1266), ed ancora “è jus receptum il principio (cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 7 marzo 2018 n. 1469) per cui l'onere di immediata impugnazione di un bando di concorso (e, più in generale, d'una lex specialis che regola una procedura concorsuale) è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, onere, perciò, escluso verso ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività (delle determinazioni, cioè, non produttive di per sé di alcun pregiudizio certo ed immediato), la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativa per l'interessato (cfr. così Cons. St., V, 21 novembre 2011 n. 6135; id., IV, 12 giugno 2013 n. 3261; id., V, 8 aprile 2014 n. 1665)” (Consiglio di Stato, VI, 29/08/2018, n. 5258).

In conclusione, la posizione assunta dal TAR risulta manifestamente errata e viziata da sproporzionalità ed abnormità perché impone alla ricorrente l'onere di impugnare un criterio di valutazione prima che questo le sia stato applicato e, quindi, in assenza dei presupposti processuali di ammissibilità. Mentre, correttamente, la ricorrente ha agito nei 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, primo atto concorsuale successivo alla valutazione dei titoli di studio e frutto dell'applicazione della clausola impugnata, solo in questo momento la dott.ssa La Sala ha subito l'applicazione del criterio e, quindi, la lesione è divenuta certa, attuale e concreta determinando l'onere di

tempestiva impugnazione.

**IV. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DINIEGO DI GIUSTIZIA. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE.**

Altresì errata è la parte finale della motivazione del provvedimento gravato: “*Si tratta, però, di una censura che si è sostanziata nella pretesa di ottenere da questo Tribunale una riscrittura postuma delle previsioni concorsuali, a tutto danno dell’interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*”

Invero, **con il ricorso non è stato richiesto alcun intervento manipolativo del Bando di concorso, ma esclusivamente l’annullamento di un criterio di valutazione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illogico**, poiché equipara lauree a ciclo unico a lauree triennali valutandole con il medesimo punteggio, nonostante sia solare che si tratti di titoli di laurea aventi valore differente, come il medesimo TAR Lazio ha più volte ribadito in numerosissime sentenze: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”** (*Ex multis*: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

In nessun punto del ricorso viene richiesta la *riscrittura* del Bando di concorso ma si chiede, in via principale, di ordinare all’Amministrazione di valutare il titolo di laurea in possesso della ricorrente con 2 punti, ossia il punteggio che a

mente dell'art. 7, comma 3, del Bando deriverebbe dal possesso di una laurea triennale + una specialistica.

Inoltre, nell'ipotesi in cui tale prima domanda non potesse trovare accoglimento, **si chiedeva, in subordine, il mero annullamento del criterio di valutazione ordinando all'Amministrazione di formularlo nuovamente ed in maniera più equa, premiando con un punteggio superiore le lauree a ciclo unico distinguendole dalle triennali, questa domanda è stata, anche in questo caso, semplicemente ignorata dal giudice di prime cure.**

Pertanto, in nessun caso è stato richiesto un provvedimento di manipolazione del Bando, ma, nel solco del potere giurisdizionale del GA, si domandava solo di rilevare la palese illegittimità e di ordinare all'Amministrazione di riformare il criterio impugnato nel rispetto dei principi stabiliti dal giudice e dell'effetto conformativo scaturente dal provvedimento giurisdizionale.

L'eventuale accoglimento avrebbe comportato effetti solo sulla graduatoria, tempestivamente impugnata, ed esclusivamente rispetto alla valutazione del titolo di laurea dichiarato dalla ricorrente, in considerazione dell'acquiescenza prestata dai candidati che non hanno presentato ricorso per l'annullamento del criterio di valutazione in questione.

II. a. Altresì abnorme, illogica ed irragionevole e la motivazione per cui la riforma del criterio di valutazione impugnato determinerebbe una lesione dell'*interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*.

In realtà **è proprio la vigenza di detta clausola a ledere la par condicio concorsuale e l'interesse pubblico alla selezione del migliore**, laddove non premia con un maggior punteggio i candidati che hanno conseguito titoli universitari di livello superiore e che quindi presentano una preparazione accademica di grado maggiore che andrebbe certamente premiata con un punteggio aggiuntivo.

**La posizione del TAR, quindi, risulta assolutamente opposta all'interesse pubblico nonché alla par condicio concorsuale che, paradossalmente ed erroneamente, ritiene, con l'impugnata decisione, di tutelare.**

**V. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

V. a. Orbene, come anticipato in fatto, l'appellante ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01 Giurisprudenza).

Il titolo in questione veniva illegittimamente valutato 1 punto, in applicazione dell'**iniquo** criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

*“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore **massimo complessivo di 3 (tre) punti** sulla base dei seguenti criteri:*

**1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**”

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio. L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come la ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio. L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come la ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La decisione dell'Amministrazione si pone, inoltre, in evidente contrasto con il principio cardine dei concorsi pubblici, ossia la selezione del migliore, **principio il cui rispetto impone di premiare chi vanta il completamento di percorsi accademici di valore superiore**, in quanto tale parametro è indice di una preparazione maggiormente completa.

Sulla differenza di valore tra gli anzidetti titoli di studio e sul fatto che gli stessi debbano essere oggetto di distinte valutazioni, si è già espresso codesto on.le TAR con plurime pronunce: **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”** (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del

05/05/2022).

Il richiamato orientamento ha, dunque, ribadito che le lauree a ciclo unico non possono essere equiparate alle lauree triennali, essendo le prime titoli di studio di valore superiore.

Ne consegue che il criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, che assegna il medesimo punteggio a tutti i diplomi di laurea senza distinzione alcuna, si pone in manifesto contrasto rispetto all'anzidetto principio, poiché effettivamente pone sul medesimo piano percorsi accademici differenti, arrecando un illegittimo pregiudizio ai candidati che hanno conseguito delle lauree a ciclo unico, il cui valore viene ingiustamente ed immotivatamente sminuito.

**V. b.** Ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, si rinviene nell'aver stabilito un'illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente.

Invero, l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale, questi, infatti, si differenziano sotto plurimi profili: requisiti di accesso, durata, finalità ed impegno richiesto allo studente.

Proprio su questione attinente alla equiparazione, in termini di valutazione ai fini concorsuali, dei titoli di studio in questione, il GA si è espresso nei seguenti termini:

*“La diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità,*

poiché il corso di laurea di I livello “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”, mentre la laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato” (art. 3, commi 4 e 6, del DM 270/2004). [...] Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale [...] lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi.

Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logica e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...] Pertanto, nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta applicazione ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l’attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale.” (TAR Basilicata, sez. I, n. 355/2011).

La richiamata pronuncia svolge un'articolata analisi **dell'illegittimità che affligge il criterio di valutazione che equipari una laurea a ciclo unico con una laurea triennale**, assegnando il medesimo punteggio, tale illegittimità si profila in special modo nei confronti della normativa statale che, invece, distingue nettamente i due titoli universitari.

Nel caso di specie, l'art. 7 del Bando di concorso, attribuendo 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore.

Ne discende, quindi, l'illegittimità del criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando di concorso.

**V. c.** Altresì si rileva un'evidente **disparità di trattamento** tra i candidati, come la ricorrente, in possesso di lauree a ciclo unico ed i candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale.

La formulazione del criterio di valutazione impugnato consente, infatti, ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale (c.d. 3+2) di ottenere 2 punti, mentre i candidati in possesso di lauree a ciclo unico, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore, potranno ottenere solo 1 punto.

L'ingiustizia appare palese, poiché percorsi di studi di durata e valore uguale vengono ingiustamente valutati in maniera differenziata, **pregiudicando i possessori di lauree magistrali o diplomi di laurea V.O.**

In ragione di ciò, si chiede a codesto on.le Collegio, previo annullamento della sentenza gravata, di ordinare all'Amministrazione resistente di riformulare il criterio di valutazione dei titoli di laurea nel senso di assegnare alle lauree magistrali a ciclo unico, come quella in possesso della ricorrente, il medesimo punteggio assegnato ai percorsi accademici di durata quinquennale composti da laurea triennale + specialistica, ossia 2 punti.

**In subordine, laddove codesto Collegio non ritenga accoglibile la richiesta di ordinare all'Amministrazione di valutare con 2 punti, in luogo di 1, la laurea magistrale in possesso della ricorrente, si chiede di ordinare la riformulazione del criterio di valutazione in questione in maniera tale da valutare i titoli di laurea magistrale a ciclo unico con un punteggio maggiore rispetto alle lauree triennali.**

#### ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'efficacia della sentenza gravata legittima sia **l'errata valutazione del titolo di studio in possesso dell'appellante** che la **validità del quesito di inglese anch'esso impugnato in primo grado.**

La decisione del TAR, rigettando il ricorso in primo grado, ha determinato per l'appellante la perdita di 2 punti, ciò ha gravemente pregiudicato il posizionamento in graduatoria della dott.ssa La Sala.

Infatti, l'appellante si è piazzata 13796° con 23,25 punti, mentre, se avesse ottenuto 2 punti in più (**1 per il quesito e 1 per la corretta valutazione del diploma di laurea v.o. in giurisprudenza**), avrebbe raggiunto almeno la posizione 7653°, ossia la prima occupata da candidati con 25,25 punti, con un miglioramento, quindi, di oltre **6000 posizioni.**

Tale pregiudizio, inoltre, **si riflette negativamente sulle possibilità dell'appellante di rientrare nei futuri scorrimenti di graduatoria**, mentre la rettifica del punteggio le consentirebbe di aumentare esponenzialmente le possibilità di ottenere l'ambita posizione lavorativa, a seguito dei futuri scorrimenti che interesseranno la graduatoria.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre, previa sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, il riesame del punteggio attribuito al Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza indicato dalla dott.ssa La Sala nella domanda di partecipazione e della prova scritta, nel senso indicato in ricorso, con conseguente aggiornamento del piazzamento in graduatoria.**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI**

All'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato adito, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice AMM, che verrebbero sopravanzati dalla appellante in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello, riformi la sentenza gravata e ne disponga la sospensione degli effetti. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

Napoli – Roma, lì 7/05/2023

Avv. Luisa Acampora